



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 28/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2021 (ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - APPROVAZIONE

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 19:30 del seguente giorno mese ed anno:

28 dicembre 2022

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO	P	POZZATO LUCIANO	P
NERI ANDREA	P	FELICANI DAVIDE	P
BRUNELLI MONICA	P	POLAZZI MATTIA	P
CECONI VALERIA	P	MAZZANTI DIEGO	P
SERAFINI MONIKA	A	TERRACCIA ANTONIO	A
BELMONTE GELORMA	A	MAZZANTI SARA	P
VENTUROLI MANUELA	P	FERRARA VINCENZO	P
GALLERANI SIMONE	P		
RIZZI SILVIA	P		
MEDRI DAVIDE	P		

Assessori non Consiglieri

PASSARINI SILVIA	P
RAIMONDI RAFFAELLA	P
FREGNA ENRICO	A
POLUZZI ALESSANDRO	P
MARCHETTI RICCARDO	A

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. RIZZI SILVIA
2. FELICANI DAVIDE
3. FERRARA VINCENZO

OGGETTO:
REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL
31.12.2021 (ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 Dicembre 2021.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste :

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Pietro in Casale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., aggiornate al 20 Novembre 2019 e confermate con la pubblicazione del M.E.F. nel Mese di Novembre 2022.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica in data 20.12.2022 e allegata al presente atto come ALLEGATO A).

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Direttori dell'Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Preso atto dell'intervento del Sindaco, del Consigliere Polazzi e dell'Assessore Passarini, come trascritto nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n.10 voti favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Polazzi, Mazzanti D. e Mazzanti S.) e n. 1 astenuto (Consigliere Ferrara), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2021 delle società in cui il Comune di San Pietro in Casale detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e inserite negli Allegati B) di riepilogo e di dettaglio, allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata al 31.12.2021 non prevede nuovi piani di razionalizzazione.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell' Allegato B).
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
6. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: n.10 voti favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Polazzi, Mazzanti D. e Mazzanti S.) e n. 1 astenuto (Consigliere Ferrara), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, ravvisata l'urgenza di permettere ai Direttori D'Area di poter esercitare con immediatezza il mandato ricevuto.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 28/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2021 (ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).